

**ORIGINALE**

**Comune della Città di Arco**  
PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ARCO E DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.**

L'anno **duemilanove**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **20.30**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta pubblica il

### C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1. Amistadi Massimo	P	16. Leoni Igor	P
2. Angelini Claudia	P	17. Maino Angioletta	P
3. Arrigo Pascal	P	18. Mancabelli Marco	P
4. Berlanda Cristina	P	19. Michelotti Franco	P
5. Bernardis Andrea	P	20. Michelotti Marco	P
6. Bertamini Nilla	P	21. Portugheis Haim	AG
7. Bombardelli Severino	AG	22. Prandi Sergio	P
8. Bresciani Roberto	P	23. Rigo Marco	P
9. Calzà Michela	AG	24. Santoni Marco	AG
10. Caproni Mario	P	25. Signoretti Giovanni	P
11. Corradini Alberto	P	26. Todeschi Bruna	P
12. Costa Valerio	P	27. Veronesi Renato	P
13. Del Fabbro Claudio	P	28. Zambarda Maurizio	P
14. Galas Guido	P	29. Zampiccoli Ricki	P
15. Ioppi Marco	P	30. Zanetti Fabio	AG

PRESENTI: 25

ASSENTI: 5

Assiste il Vicesegretario generale **dott.ssa Cristina Bronzini**.

Il **Presidente**, signor **Valerio Costa**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Approvazione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Arco e del relativo Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.**

Relazione.

Nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento (P.A.T.) la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico è disciplinata attraverso l'applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo quanto disposto dall'articolo 60 della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 concernente le *“Prime disposizioni di adeguamento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della Legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico).”*.

Nello specifico, l'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, concernente la definizione delle *“Competenze dei comuni”* nell'ambito della tutela ambientale dall'inquinamento acustico, stabilisce che:

*“1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:*

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);*
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);*
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;*
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;*
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;*
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;*
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;*
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.*

*2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.  
... omissis ...”*

La zonizzazione acustica, recepita dal precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 concernente la definizione dei “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.*”, consiste nell’assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d’uso del territorio stesso, di una delle sei classi individuate dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 concernente la “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.*”.

L’obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, con Decreto del presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg e s.m.i., la P.A.T. ha emanato le “*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.*”, stabilendo all’articolo 12 che:

- “1. ... *omissis*... i comuni provvedono alla zonizzazione acustica ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle linee guida redatte dall’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (serie - linee guida 1/1998) ed alle eventuali direttive fornite dall’agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.
2. *In osservanza del termine stabilito dal comma 1, la zonizzazione acustica può essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti. Detti piani stabiliscono, in correlazione alla zonizzazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l’inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari.*
- ... *omissis* ...”.

Non avendo ancora ottemperato alle disposizioni dell’articolo 12, comma 1, di cui sopra ed avendo intrapreso il percorso finalizzato all’ottenimento della registrazione E.M.A.S. comunale, che impone l’obbligatorietà dell’approvazione del piano di zonizzazione acustica, l’Amministrazione comunale di Arco, con nota di data 18 giugno 2007 a firma del Sindaco Renato Veronesi, prot. n. 16011 di medesima data, ha fatto domanda di concessione dei contributi finanziari previsti ai sensi dell’articolo 12 *bis* della Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 493, di data 18 marzo 2005, secondo quanto definito e precisato nel “*Bando per gli interventi di classificazione acustica del territorio a favore dei comuni in via di certificazione e/o registrazione ambientale*”, di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 968, di data 11 maggio 2007.

Ai sensi dell’articolo 8, comma 1), lettera a) del bando, la domanda di concessione del contributo di cui sopra era corredata da una scheda dell’intervento di zonizzazione acustica descrittiva delle caratteristiche principali dello stesso (premesse, tipologia dell’intervento di classificazione acustica del territorio, costi, tempistica, contributo richiesto, elementi qualificanti dell’intervento).

In tal senso era stata precedentemente acquisita l’offerta della ditta S.E.A. s.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Brennero, 169/9, a Trento, società di consulenza, di controllo e di progettazione per quanto riguarda l’ambiente, la qualità, ecc., prot. n. 1110, di data 24 maggio 2007, relativa alla predisposizione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2324 di data 26 ottobre 2007 è stata approvata la graduatoria finale di merito delle domande di finanziamento pervenute ed è stata inoltre determinata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Bando, la percentuale di intervento contributivo per la redazione di un nuovo piano di zonizzazione acustica, nella misura del 40% della spesa massima ritenuta ammissibile, quest'ultima pari ad euro 10.000,00.-.

In base alla graduatoria sopra menzionata, il progetto proposto dal Comune di Arco, è stato individuato di "*immediato finanziamento*" e con successiva determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Ambiente della P.A.T. n. 106 di data 5 dicembre 2007 è stata approvata la concessione del contributo pari ad euro 4.000,00.-.

Con riferimento a quanto fin qui premesso e al fine di rispettare la tempistica dettagliatamente definita dal provvedimento provinciale sopra richiamato, l'Amministrazione comunale di Arco, mediante determinazione del dirigente dell'area tecnica n. 34 di data 8 febbraio 2008, ha affidato alla società S.E.A. s.r.l. di Trento, l'incarico consulenziale finalizzato alla redazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Arco.

La classificazione acustica del territorio comunale si è articolata secondo le seguenti modalità operative:

- analisi del P.R.G. vigente con particolare riferimento alla zonizzazione del territorio comunale (centri storici, aree residenziali, aree produttive e commerciali, aree agricole, ecc.);
- analisi dei dati relativi alla densità abitativa del comune e al traffico veicolare;
- ricognizione sul territorio per individuare le principali caratteristiche territoriali;
- rilievi fonometrici di campionamento, sviluppati durante fasce orarie diurne e notturne definiti in riferimento agli aspetti più rilevanti dal punto di vista delle fonti di rumore (traffico veicolare, zone produttive del settore secondario, punti sensibili quali scuole, asili, ospedali, ecc.);
- confronto diretto con gli uffici dell'area tecnica comunale;
- individuazione e suddivisione del territorio nelle classi acustiche di cui all'articolo 3 e alla Tabella C "*Valori limite assoluti di immissione*", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, nonché delle fasce di pertinenza acustica fissate in relazione alle infrastrutture viarie principali di cui all'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142;
- elaborazione dei dati, redazione grafica della mappatura acustica, relazione tecnica illustrativa delle scelte operate per la stesura del piano.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al *Piano di zonizzazione acustica* di data ottobre 2008, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ing. Franco Garzon, ing. Chiara Schepis ed ing. Nadia Mazzoldi della S.E.A. di Trento, composto dalla relazione tecnica e da n. 9 tavole grafiche.

Parallelamente, all'interno dell'area tecnica comunale si è provveduto alla stesura del relativo *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009, sviluppato ai sensi e nel rispetto del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Nello specifico, il regolamento di cui sopra disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico definite dell'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", degli ulteriori decreti di applicazione, nonché in esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., "*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*".

Il medesimo regolamento non trova invece applicazione rispetto al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, così come regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'articolo 659 del Codice Penale.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., non sono inoltre soggette al regolamento di cui sopra, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale.

Il *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009 ha inoltre assorbito al suo interno le precedenti "*Disposizioni tecnico-amministrative concernenti le comunicazioni e il rilascio delle autorizzazioni in deroga, afferenti gli impianti sonori/acustici per lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, manifestazioni ed attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico*" approvate con deliberazione del Giunta comunale n. 155 di data 5 agosto 2003, divenuta esecutiva in data 17 agosto 2003 e s.m.i., e che per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dovranno intendersi definitivamente abrogate.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009, sviluppato all'interno dell'area tecnica comunale ai sensi e nel rispetto dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 6, comma 1, lettera e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La commissione consiliare urbanistica, territorio ed ambiente, nella seduta di data 19 marzo 2009, ha espresso parere favorevole rispetto all'approvazione del *Piano di zonizzazione acustica* di data ottobre 2008, nonché del relativo *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009.

Infine la Commissione per lo statuto ed i regolamenti, riunitasi in data 24 marzo 2009, ha espresso parere favorevole in merito all'impianto regolamentare di cui sopra integrando l'articolo 10, comma 1 mediante l'introduzione del seguente periodo conclusivo: "*Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile, e nel caso di autorizzazioni in deroga, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale e i corrispondenti limiti acustici caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.*".

Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'approvazione del *Piano di zonizzazione acustica* di data ottobre 2008, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ing. Franco Garzon, ing. Chiara Schepis ed ing. Nadia Mazzoldi della S.E.A. di Trento, composto dalla relazione tecnica e da n. 9 tavole grafiche.

Congiuntamente si procede anche all'approvazione del relativo *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009, sviluppato all'interno dell'area tecnica comunale ai sensi e nel rispetto dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 6, comma 1, lettera e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

premessi quanto sopra;

visto il *Piano di zonizzazione acustica* di data ottobre 2008, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ing. Franco Garzon, ing. Chiara Schepis ed ing. Nadia Mazzoldi della S.E.A. di Trento, composto dalla relazione tecnica e da n. 9 tavole grafiche, depositato agli atti del servizio urbanistica comunale;

visto il relativo *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009, sviluppato all'interno dell'area tecnica comunale ai sensi e nel rispetto dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 6, comma 1, lettera e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, identificato con la lettera B) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*";

vista la Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e in particolare l'articolo 60 concernente le "*Prime disposizioni di adeguamento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e abrogazione di disposizioni della Legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 (Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico)*";

visto il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e s.m.i., "*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*";

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 47 di data 8 aprile 2008, immediatamente esecutiva, è stato autorizzato il trasferimento dell'ing. Luigi Campostrini, dirigente dell'Area tecnica comunale, dal ruolo organico del comune di Arco al ruolo organico del Comune di Rovereto, mediante passaggio diretto ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro dell'area della dirigenza e dei segretari comunali sottoscritto il 27 dicembre 2005, con decorrenza 16 aprile 2008;

visto il decreto n. 84 di data 19 gennaio 2009 con il quale il Sindaco ha attribuito al Segretario generale dott. Rolando Mora, la dirigenza dell'Area tecnica comunale, con effetto immediato ed alle condizioni e termini indicati;

visto l'atto n. 1 di data 27 gennaio 2009 con il quale il Segretario generale – dirigente dell'area tecnica comunale ha affidato alla dipendente Mancabelli Tiziana l'incarico di firmare i pareri di regolarità tecnico – amministrativa sulle delibere;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal funzionario incaricato del servizio edilizia privata dell'area tecnica comunale, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

ad unanimità di voti favorevoli (n. 25) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. di approvare il *Piano di zonizzazione acustica* di data ottobre 2008, predisposto dai tecnici competenti della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ing. Franco Garzon, ing. Chiara Schepis ed ing. Nadia Mazzoldi della S.E.A. di Trento, composto dalla relazione tecnica e da n. 9 tavole grafiche, depositato agli atti del servizio urbanistica comunale;
2. di approvare il relativo *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico* di data marzo 2009, sviluppato all'interno dell'area tecnica comunale ai sensi e nel rispetto dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 6, comma 1, lettera e della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le nuove disposizioni regolamentari di cui al punto 2 della presente deliberazione, entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di dare atto che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui al punto 2 della presente deliberazione, devono ritenersi abrogate le precedenti *Disposizioni tecnico-amministrative concernenti le comunicazioni e il rilascio delle autorizzazioni in deroga, afferenti gli impianti sonori/acustici per lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, manifestazioni ed attività ricreative in luogo pubblico o aperto al pubblico* approvate con deliberazione del Giunta comunale n. 155 di data 5 agosto 2003, divenuta esecutiva in data 17 agosto 2003 e s.m.i.;
5. di precisare che il nuovo testo regolamentare verrà ripubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni, successivi all'entrata in vigore, al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 62, comma 4, ed in tal senso sarà aggiornato il testo permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune di Arco;

6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

GMa T:\Tecnico\2009\Giulia\PIANO\_zonizzazione\_acustica\Delibere\DELIBERA\_CC.doc

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
dott. Valerio Costa

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Cristina Bronzini

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **10** giorni consecutivi dal **22/04/2009** al **02/05/2009**.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **03/05/2009**

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
- dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

\*\*\*\*\*

Il presente Regolamento è stato ripubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni dal **4 maggio 2009** al **19 maggio 2009** al fine di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello Statuto comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Rolando Mora